

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello

Presidente

Paola Briguori

Consigliere

Giuseppina Mignemi

Consigliere

Antonio Palazzo

Consigliere

Flavia D'Oro

Primo referendario relatore

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60861** del registro di Segreteria, promosso da:

xx (c.f. xx), nato a xx e ivi residente via xx, rappresentato e difeso unitamente

e disgiuntamente, dagli avvocati Paolo Bonaiuti, (c.f. BNTPLA66B05C745M

pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e Susanna Chiabotto (c.f.

CHBSNN64S45L219T, posta elettronica certificata:

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in

Roma presso lo studio dei predetti difensori, alla via Riccardo Grazioli Lante,

n. 16, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado valido anche per

l'atto di appello;

-appellante-

	contro	
	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , con	
	sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del rappresentante legale	
	pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice	
	fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c.	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale	
	PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice	
	fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al presente	
	atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare	
	Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax	
	06/59056512)	
	-appellato-	
	avverso	
	la sentenza n. 320/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la regione Puglia, depositata in data 27 aprile 2022;	
	VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;	
	UDITI, all'udienza del 17 giugno 2026, con l'assistenza del segretario di	
	udienza dott.ssa Pellegrino Lucia, data per letta la relazione, assenti le parti;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 320/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
	per la Regione Puglia rigettava il ricorso, proposto da xx, ex dipendente della	
		2

Polizia di Stato, in congedo dal 31.8.2012, volto alla (ri)liquidazione del trattamento pensionistico, mediante l'attribuzione della indennità integrativa speciale (di seguito IIS) in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Inps, liquidate in euro 500,00.

In base all'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la sentenza di primo grado assumeva che l'indennità integrativa speciale è stata inclusa, a decorrere dal 1° gennaio 1995, tra le voci stipendiali nella base pensionabile, scontando la valorizzazione in pensione nel limite massimo dell'80 per cento.

La sentenza di primo grado assumeva che già dalla data del 1° gennaio 1995 l'indennità integrativa speciale non poteva essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e che la stessa andava inserita nelle voci retributive, partecipando del limite massimo di valorizzazione in pensione in misura pari all'80 per cento, stabilito per i dipendenti civili dall'art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall'art. 54 stesso TU.

2. Con atto di appello del 14.6.2023 xx impugnava la sentenza n. 320/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia deducendo:

- la violazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, in combinato disposto con l'art. 15 della legge n. 724/1994 e dell'art. 1 della legge n. 335/1995;
- nonché i vizi di omessa e/o apparente motivazione della sentenza e di falsa ed errata applicazione dell'art. 31 comma 3 del c.g.c. in relazione alla condanna alle spese. In sostanza, il ricorrente lamentava la mancata integrale

	corresponsione dell'indennità integrativa speciale, rivendicando la	
	corresponsione della stessa in misura intera e separata, in rapporto	
	all'aliquota maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, a fronte	
	del computo operato dall'Inps nei limiti dell'80 per cento, alla stregua di voce	
	stipendiale.	
	L'indennità integrativa speciale avrebbe conservato i caratteri propri	
	dell'accessorietà sino all'introduzione della legge n. 724/1994, con	
	conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e	
	separata fino al 1992 o al 1994, in quanto le disposizioni della legge n.	
	335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente per il	
	computo delle anzianità maturate in precedenza, con la conseguenza che	
	l'indennità in questione avrebbe dovuto essere determinata in misura separata	
	ed intera alla luce dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, non essendo,	
	peraltro, intervenuta alcuna abrogazione della legge n. 324/1959, del d.P.R. n.	
	1092/1973 e della legge n. 503/1992 e dovendosi considerare che le modifiche	
	previste dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 potrebbero incidere solo	
	per l'epoca successiva.	
	In conclusione, l'appellante xx chiedeva:	
	- l'accoglimento dell'atto di gravame con il conseguente riconoscimento del	
	diritto alla liquidazione della pensione con attribuzione integrale della	
	indennità integrativa speciale in quota A;	
	- in via subordinata, di rimettere gli atti al Giudice di primo grado ai sensi	
	dell'art. 170, comma 4, c.g.c.;	
	- sempre in subordine, chiedeva la riforma della sentenza sulle spese	
	processuali relativo alla condanna alle spese mediante applicazione della	
		4

compensazione delle spese ovvero una riduzione significativa dell'importo.

3. In data 2.2.2026 l'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e invocando l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei conti secondo il quale *“solo per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito conservare l'indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile”*.

Infatti, l'indennità integrativa speciale ha perso la sua natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione.

Nel caso di specie il trattamento pensionistico è stato liquidato in favore dell'appellante in epoca successiva al 1° gennaio 1995 trovando, pertanto, applicazione la normativa dettata dalla legge n. 724 del 1994, che ha conglobato l'indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

4. All'udienza del 18 febbraio 2026 il Presidente, constatata l'assenza dei difensori di parte appellante, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. rinviava il giudizio all'udienza del 17 giugno 2026.

5. All'odierna udienza il Presidente prendeva atto dell'assenza delle parti.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l'udienza del 18 febbraio 2026. Constatata l'assenza dell'appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, comunicato dalla

	Segreteria di questa Sezione, alla data del 17.6.2026, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.	
	Pervenuto il giudizio all'odierna pubblica udienza, nuovamente è stata	
	constatata l'assenza di parte appellante.	
	Al riguardo, il Collegio evidenzia che l'art.196 c.g.c. prevede che:	
	<i>“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la</i>	
	<i>causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione</i>	
	<i>all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,</i>	
	<i>l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.</i>	
	Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l'improcedibilità	
	del giudizio n. G 60861. Spese compensate.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c	
	DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ	
	dell'appello n. RG 60861 e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza	
	n.320/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la	
	regione Puglia, depositata in data 27.4.2022. Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Flavia D'Oro	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 21/07/2026	
	Il dirigente	
		6

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto

articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 21/07/2026

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 21/07/2026

Il dirigente

f.to digitalmente